



**COMUNE DI USSITA**  
Provincia di Macerata

**COPIA DELLA DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

---

**DELIBERAZIONE n. 10 DEL 18-03-21**

---

**OGGETTO: Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 ed ulteriori provvedimenti.**

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

<b>Bernardini Silvia</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BRAVI VALENTINA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>NAPOLEONE ROBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

Assegnati n. 3 In carica n. 3 Presenti n. 3 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Dott. Scuderini Venanzio  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Bernardini Silvia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 prevede quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Preso atto che il legislatore con l'emanazione del D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, al quale si rinvia;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare, adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 66/2016 con la quale, tra l'altro, è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente;

Vista la delibera della Giunta comunale n. 21 del 14.11.2018 con la quale è stato rideterminato l'assetto organizzativo dell'Ente, così costituito:

- ✓ Servizio I "Affari generali";
- ✓ Servizio II "Contabilità e finanza";

- ✓ Servizio III "Servizio elettrico";
- ✓ Servizio IV "Lavori pubblici, Urbanistica ed Edilizia, Ricostruzione";
- ✓ Servizio V "Manutenzione del territorio e stazione turistica di Frontignano";

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Vista la normativa in materia di assunzioni nel triennio 2019-2021 e l'articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ai sensi del quale "a decorrere dal 2018" le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tanto per il personale privo di qualifica dirigenziale, quanto per il personale con qualifica dirigenziale, con le condizioni di rispetto delle regole di finanza pubblica e del tetto di spesa del personale;

Verificato che il punto della nuova disciplina che assume maggiore rilievo innovativo è senza dubbio costituito dal superamento della nozione tradizionale di dotazione organica e dalla centralità che assume, rispetto a questo documento, il piano triennale del fabbisogno del personale. Questo principio di carattere generale, sul terreno operativo, si traduce nella conclusione che, a differenza del passato, il PTFP può prevedere l'assunzione di personale non inserito nella dotazione organica e, di conseguenza, la modifica della stessa. La conseguenza è ravvisabile nel fatto che la dotazione organica debba essere allegata al PTFP. Oggi diventa necessario garantire "la coerenza tra il piano triennale e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, per cui la dotazione organica "cede il passo ad un paradigma flessibile e finalizzato a rilevare realmente le effettive esigenze, quale il PTFP". Nel rispetto dei suddetti indicatori di spesa potenziale massima, le amministrazioni, nell'ambito del PTFP, potranno procedere annualmente alla rimodulazione quantitativa e qualitativa della propria consistenza di personale, in base ai fabbisogni programmati";

Accertato che fra gli effetti dell'applicazione del D.lgs. 75/2017 e delle Linee guida sui fabbisogni vi è il superamento dell'obbligo di nuovi concorsi per la copertura dei posti di nuova istituzione in organico (cfr. n questo senso la delibera 189/2018 della Corte dei conti del Veneto, che si basa sul superamento della dotazione organica come meccanismo rigido e dell'indicazione a considerarne i vincoli solo come tetto di spesa);

Verificato altresì che l'art. 17, comma 1-bis, del DL 162/2019 (c.d. milleproroghe) consente agli enti locali, che intendano procedere ad assunzioni in attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, di procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano. Tale facoltà è attribuita in deroga all'art. 91, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (di cui al d.lgs. n.267/2000), ai sensi del quale per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangano efficaci per tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili (con eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo);

Visto che l'art. 3, comma 8, l. n. 56/2019 così dispone:

- *"Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;"*

Considerato che le amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, devono trasmettere il proprio Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) al Dipartimento della Funzione Pubblica, tramite il sistema di comunicazione delle informazioni sul conto annuale, cd SICO, la copia della programmazione del fabbisogno;

Tenuto conto che le norme vigenti che disciplinano le facoltà assunzionali sono state radicalmente modificate con l'entrata in vigore del D.L. 34/2019 e in particolare del DPCM attuativo del 17 marzo 2020, secondo un principio generale di superamento del concetto di turnover e l'introduzione di parametri finanziari di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;

Vista altresì la circolare 13 maggio 2020 - Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni;

Atteso che la spesa di personale 2019, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, è pari ad euro 855.904,91, che incide per l'11,97% sulle entrate correnti del triennio 2017/2019, come da tabella che segue:

	<b>IMPORTI</b>		<b>DEFINIZIONI</b>
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2019		855.904,91	definizione art. 2, comma 1, lett. a)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2017	9.563.603,90	7.419.176,02	definizione art. 2, comma 1, lett. b)
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2018	8.383.563,74		
ENTRATE RENDICONTO ANNO 2019	4.310.360,41		
FCDE RENDICONTO ANNO 2019		270.747,39	
<b>RAPPORTO SPESA PERSONALE / ENTRATE CORRENTI</b>		<b>11,97%</b>	

- che il Comune di Ussita rientra nella tabella dei comuni con popolazione compresa tra 0 e 999 abitanti (fascia A) con un valore di soglia più basso del 29,50%, ai sensi e per gli effetti del DPCM 17.03.2020 sopra citato;

- che i valori di cui alla precedente tabella rientrano nel Caso A: Comune con % al di sotto del valore soglia più basso:

	IMPORTI	RIFERIMENTO D.P.C.M.
SPESA DI PERSONALE ANNO 2019	855.904,91	Art. 4, comma 2
<b>SPESA MASSIMA DI PERSONALE</b>	<b>2.108.786,44</b>	
INCREMENTO MASSIMO	1.252.881,53	

- che, pertanto, la soglia di spesa massima ammonta ad € 2.108.786,44, con una capacità assunzionale massima che, detratte le spese di personale dell'anno 2019, pari ad euro 855.904,91, ammonta ad € 1.252.881,53;

Preso atto che il territorio del Comune di Ussita, a far data dal 24.08.2016, è stato colpito da eventi sismici di notevole intensità che hanno causato ingenti danni sia al patrimonio pubblico che privato;

- che a seguito di tali eventi sismici sono state emanate delle normative speciali a favore dei Comuni colpiti, ed in particolare, per la parte che qui interessa, l'art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 ha introdotto la facoltà di assunzioni di personale da adibire alle attività inerenti, in un primo momento alla emergenza venutasi a creare, e, successivamente, alla ricostruzione;

Preso atto, più in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 50-bis del decreto legge n. 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, i Comuni, facenti parte dell'allegato 2, sono stati autorizzati ad assumere professionalità di tipo tecnico od amministrativo con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;
- al riguardo il Comune di Ussita è stato autorizzato dalla Regione Marche ad assumere n. 15 unità di personale ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016 che, alla data odierna, sono tutte regolarmente in servizio;

Visto l'art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 3, e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2021, n. 178/2020, che prevede:

*"Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.*

*Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché' comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la*

sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro;"

Preso atto che le integrazioni apportate dalla legge di bilancio 2020, rispetto alla normativa previgente, consentono in buona sostanza di maturare il requisito per la stabilizzazione anche con servizio prestato su più Enti, comunque ricompresi fra Regioni, Enti locali ed Enti Parco;

Considerato inoltre che il comma 3 bis, così come integrato dalla legge di bilancio 2021, 178/2020, prevede:

*"Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ((a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022)), finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con **decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del **decreto** legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della **legge** di conversione del presente **decreto** presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 ((, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022)), si provvede:*

*((13)) a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della **legge** 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente **decreto**;*

*b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2020, N. 178));*

*c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della **legge** 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente **decreto**, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del **decreto-legge** 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla **legge** 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della **legge** 23 dicembre 2014, n. 190.";*

Preso atto che le integrazioni apportate dalla legge di bilancio 2020, rispetto alla normativa previgente, rifinanziano anche per le annualità successive, le future stabilizzazioni di personale;

Accertato che i criteri e le procedure per potere operare la stabilizzazione sono quelli di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che prevede:

*"1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:*

*a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di*

amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al ((31 dicembre 2021)), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.”;

Vista la circolare n. 3/2017 del 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, avente ad oggetto “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato” che al punto 3.2 “Le procedure di reclutamento dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017” specifica, in relazione alla lettera b di cui sopra, quanto segue: b) sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

Vista la propria precedente delibera n. 4 del 10.11.2020 con la quale, alla luce delle norme vigenti all'epoca, che consentivano la maturazione del requisito della stabilizzazione solo con il servizio prestato presso l'Ente che avrebbe proceduto alla stabilizzazione stessa, il Comune di Ussita ha rideterminato il fabbisogno del personale per il triennio 2020, 2021 e 2022, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del DL 104/2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis DL 186/2016, che avrebbe maturato i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del d.lgs. 75/2017, subordinatamente alla erogazione della quota parte del fondo previsto al comma 3 bis, art. 57, DL 104/2020, nella misura del 100% del costo delle professionalità che si intendono avviare alla procedura di stabilizzazione prevista dalla suddetta normativa:

NOME	CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE (36 mesi) DEL REQUISITO PER LA STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)
CAPRODOSSI ROBERTA	D	tempo pieno	Istruttore direttivo tecnico	23/05/2020
LEONARDI MARTA	C	tempo pieno	Istruttore tecnico	31/12/2020
SALVATORI ARIANNA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	31/07/2021
CICCONI DEBORA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	16/06/2022

GATTI GIANLUCA	C	tempo pieno	istruttore tecnico	14/07/2022
SALES FEDERICO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	24/09/2022
PECORAINO LORENZO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	01/03/2023
PRINCIPI ROBERTO	D	tempo pieno	istruttore direttivo tecnico	01/03/2023
ROCCHI BARBARA	D	tempo pieno	Istruttore direttivo tecnico	08/03/2023
TROTTI FEDERICO	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	31/08/2023
BELLINI FEDERICA	C	tempo pieno	istruttore amministrativo	30/09/2023

Vista la nota indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica, a firma del Sindaco, protocollo n. 9717 del 10.11.2020, con la quale, sulla scorta di quanto stabilito con la citata delibera G.C. n. 4/2020, si chiedeva il riparto del fondo ex art. 57, comma 3 bis, del DL 104/2020, nella misura del 100% del costo di ciascuna figura professionale, per la stabilizzazione del personale che maturava, a partire dal 1° novembre 2020, i requisiti di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del d.lgs. 75/2017 (come indicato nella tabella sopra riportata), precisando ulteriormente che l'assunzione del suddetto personale sarebbe stata effettuata nei limiti del finanziamento assegnato;

Considerato che, a seguito delle modificazioni apportate dalla legge di bilancio 2021, n. 178/2020, in virtù delle quali, come sopra specificato, ai fini della maturazione del requisito della stabilizzazione si considera il servizio prestato anche su più enti, rispetto a quanto indicato nella tabella soprastante, la dipendente Federica Bellini ha maturato il requisito alla data del 15.02.2020, avendo ella, prima di essere assunta presso questo Comune, prestato servizio anche presso altri comuni del cratere sismico;

Vista la nota della Regione Marche, pervenuta via mail in data 22.01.2021, con la quale, alla luce delle disposizioni recate dalla legge n. 178/2020, articolo 1 commi 951-952-953, che hanno modificato l'art. 57 del D.L. 104/2020, concernente la disciplina per la stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'art. 50 bis del D.L. 189/2016, chiedeva la conferma dei dati rielaborati dagli uffici regionali sulla base di quelli già inviati in precedenza da questo Comune, ai fini della ricognizione straordinaria in attuazione dell'articolo 57 del decreto legge n. 104 del 2020, il tutto come di seguito indicato:

NOMINATIVO	CATEGORIA CONTRATTUALE	PROFILO PROFESSIONALE	DATA MATURAZIONE DEL REQUISITO PER LA STABILIZZAZIONE (D. Lgs. n. 75/2017 art. 20)
------------	---------------------------	--------------------------	---

Bellini Federica	C	istruttore amministrativo contabile	15/02/2020
Caprodossi Roberta	D	istruttore direttivo tecnico	23/05/2020
Leonardi Marta	C	istruttore tecnico	31/12/2020
Salvatori Arianna	C	istruttore amministrativo	31/07/2021

Vista altresì la nota della Regione Marche assunta al n. 2461 del protocollo comunale in data 16.03.2021, con la quale ha fornito gli indirizzi operativi sull'applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del personale assunto ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, per continuare ad avvalersi di competenze e professionalità già acquisite, fondamentali per proseguire l'attività di ricostruzione, al fine di rendere omogeneo il comportamento dei Comuni e delle Province relativamente ai criteri e alle modalità da adottare in sede di attuazione della stabilizzazione in continuità con il lavoro effettuato;

Preso atto che con la medesima nota di cui al punto precedente, la Regione Marche ha ricordato infine la necessità che ciascun ente provveda a formulare nuova specifica istanza per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui alle disposizioni citate, sostitutiva di quella già presentata, entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021, al Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato quindi:

- che al 31.12.2020 tre dipendenti, rispettivamente con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, Istruttore Tecnico cat. C, e Istruttore Amministrativo cat. C, hanno maturato i requisiti di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2017;
- che al 31.12.2021 un dipendente con profilo di Istruttore Amministrativo cat. C avrà maturato i requisiti di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2017;
- che questo Ente prevede, per le professionalità sopra richiamate, la stabilizzazione ex art. 57 co. 3 D.L. 104/2020;
- che, come sopra riportato, l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, prevede la stabilizzazione a favore del personale che ha maturato entro il 31.12.2021 i requisiti nella stessa norma previsti, con relativi adempimenti da assolvere entro la medesima data del 31.12.2021;

Dato atto che le sopracitate stabilizzazioni saranno condizionate ai finanziamenti che saranno effettivamente assegnati al Comune di Ussita e a carico del Fondo al decreto legge 104/2020, articolo 57, comma 3-bis;

Vista la delibera della Giunta comunale, n. 21 del 6.03.2019, con la quale è stato adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, il piano triennale 2019-2021 delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro fra uomo e donna, tendente ad

assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto possano impedire la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, dando atto che comunque questo ente rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ;

Vista la deliberazione G.C. n. 9 del 18.03.2021, con la quale si è preso atto dell'esito negativo della ricognizione sull'eventuale soprannumero e/o eccedenze di personale per l'anno 2021;

Preso atto che il D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, in particolare l'art. 57, comma 1, proroga lo stato di emergenza fino al 31.12.2021;

Accertato che l'atto in questione rappresenta un mero atto di programmazione per la stabilizzazione del personale, così come disposto dall'art. 57 del decreto legge 104/2020, senza vincolare l'amministrazione precedente e senza disporre in alcun modo di somme sul bilancio triennale di riferimento, in quanto l'intera efficacia di quanto statuito è subordinata alla erogazione della quota parte del fondo, previsto al comma 3 bis, art. 57, decreto legge n. 104/2020, nella misura del 100% del costo delle professionalità che si intendono avviare alla procedura di stabilizzazione prevista dalla suddetta normativa;

Visto che, alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Ussita ritiene di poter determinare il fabbisogno 2021, 2022 e 2023 anche ai fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del decreto legge n. 104/2020, programmando l'assunzione del personale, assunto ex art 50-bis DL 186/2016, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del d.lgs. 75/2017, e quindi entro il 31.12.2021, subordinatamente alla erogazione della quota parte del fondo previsto al comma 3 bis, art. 57, decreto legge n. 104/2020, nella misura del 100% del costo delle professionalità che si intendono avviare alla procedura di stabilizzazione prevista dalla suddetta normativa;

Accertato che, qualora il finanziamento sia inferiore rispetto al fabbisogno di personale previsto nel presente piano, sarà presentato un nuovo atto programmatico in base alle effettive disponibilità finanziarie e assunzionali dell'Ente;

Atteso, infine, che con nota prot. n. 1587 del 17.02.2021 il dipendente di ruolo, Poerio Vergari, ha presentato domanda di pensionamento a far data dal 31.10.2021;

Ritenuto, quindi, tenendo conto che ad oggi la norma, ed in particolare l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, consente le stabilizzazioni a favore del personale che avrà maturato il requisito entro la data del 31.12.2021, con adempimento delle necessarie procedure entro la medesima data, di poter stabilire quanto di seguito, rispetto alla programmazione delle assunzioni di personale per il triennio 2021/2023:

#### **ANNO 2021:**

- Copertura di n. 3 posti, di cui n. 1 con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di stabilizzazione ai sensi del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, a favore del personale che, alla data del 31.12.2020, ha maturato i requisiti di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2017, ed in particolare dell'art. 57 comma 3, da destinare all'Area Sisma, subordinandola ai finanziamenti che saranno effettivamente assegnati al Comune di Ussita e a carico del Fondo di cui al medesimo art. 57, comma 3 bis;
- Copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di stabilizzazione ai sensi del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020,

convertito in legge n.126 del 13 ottobre 2020, che, nel corso dell'anno, maturerà i requisiti di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2017, ed in particolare dell'art. 57 comma 3, da destinare all'Area Sisma, subordinandola ai finanziamenti che saranno effettivamente assegnati al Comune di Ussita e a carico del Fondo di cui al medesimo art. 57, comma 3 bis;

- Copertura di n. 1 posto di operaio specializzato che si renderà vacante a seguito del pensionamento del sig. Poerio Vergari;

**ANNO 2022:**

- al momento non si prevede nessuna assunzione;

**ANNO 2023:**

- al momento non si prevede nessuna assunzione;

Visto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, è espresso il parere di regolarità tecnica da parte del Segretario comunale ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Contabilità e Finanza;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

**D E L I B E R A**

1. di stabilire che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto che con delibera della Giunta comunale, n. 21 del 6.03.2019, è stato adottato ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 11.04.2006, n. 198, il piano triennale 2019-2021 delle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro fra uomo e donna, tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto possano impedire la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche, dando atto che comunque questo ente rispetta le disposizioni di cui al D.lgs. 11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ;
3. di prendere atto dell'esito negativo della ricognizione sull'eventuale soprannumero e/o eccedenze di personale avvenuta con deliberazione G.C. n. 9 del 18.03.2021, e confermare, il non ricorso per l'anno 2021 di situazioni di soprannumero e/o eccedenze di personale;
4. di approvare, con le motivazioni tutte in premessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 39 della legge 27.12.1997, n. 449, dell'art. 91 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 6 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e del D.L. n. 34/2019 la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023 disponendo quanto segue:

**DECISIONI PROGRAMMATORIE P.O.T. 2021-2023**

**ANNO 2021:**

- Copertura di n. 3 posti, di cui n. 1 con profilo di Istruttore Direttivo Tecnico cat. D1, n. 1 Istruttore Tecnico cat. C, e n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C, a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di stabilizzazione ai sensi del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, a favore del personale che, alla data del 31.12.2020, ha maturato i requisiti di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2017, ed in particolare dell'art. 57 comma 3, da destinare all'Area Sisma, subordinandola

ai finanziamenti che saranno effettivamente assegnati al Comune di Ussita e a carico del Fondo di cui al medesimo art. 57, comma 3 bis;

- Copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, a tempo pieno e indeterminato, mediante procedura di stabilizzazione ai sensi del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge n.126 del 13 ottobre 2020, che, nel corso dell'anno, maturerà i requisiti di cui all'art. 20 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 75/2017, ed in particolare dell'art. 57 comma 3, da destinare all'Area Sisma, subordinandola ai finanziamenti che saranno effettivamente assegnati al Comune di Ussita e a carico del Fondo di cui al medesimo art. 57, comma 3 bis;
- Copertura di n. 1 posto di operaio specializzato che si renderà vacante a seguito del pensionamento del sig. Poerio Vergari;

**ANNO 2022:**

- al momento non si prevede nessuna assunzione;

**ANNO 2023:**

- al momento non si prevede nessuna assunzione;

5. di dare atto che per le assunzioni programmate per l'anno 2021, mediante procedure di stabilizzazione ex articolo 20, decreto legislativo 75/2017, che, ad oggi, consente tale beneficio a coloro che matureranno il requisito entro la data del 31.12.2021, con relativi adempimenti entro la medesima data del 31.12.2021, i dipendenti assunti ex art. 50-bis del D.L. n. 189/2016, interessati dalle relative misure sono quelli indicati nella tabella che segue:

<b>NOMINATIVO</b>	<b>CATEGORIA CONTRATTUALE</b>	<b>PROFILO PROFESSIONALE</b>	<b>DATA MATURAZIONE DEL REQUISITO PER LA STABILIZZAZIONE (D. Lgs. n. 75/2017 art. 20)</b>
Bellini Federica	C	istruttore amministrativo contabile	15/02/2020
Caprodossi Roberta	D	istruttore direttivo tecnico	23/05/2020
Leonardi Marta	C	istruttore tecnico	31/12/2020
Salvatori Arianna	C	istruttore amministrativo	31/07/2021

6. di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni sul sito istituzionale dell'Ente;
7. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei Fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste dalla Circolare RGS n.18/2018;
8. di dare mandato al Sindaco ad inviare la richiesta ex decreto legge n. 104/2020, art. 57, comma 3 bis, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per tutti i profili indicati al punto n. 5 del presente dispositivo;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di approvare la programmazione triennale delle assunzioni, la Giunta Comunale, con altra votazione favorevole unanime,

**DELIBERA**

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, vista la scadenza fissata al 12 novembre per l'invio della comunicazione di cui al punto precedente.

SERVIZIO "AFFARI GENERALI"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità tecnica della proposta del presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Scuderini Venanzio

SERVIZIO "CONTABILITA' E FINANZA"

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere Favorevole circa la regolarità contabile della proposta del presente atto.

Ai sensi dell'art.153 - comma 5 - e art.183 - comma 9 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, si attesta che sul capitolo, al quale viene imputata la spesa, esiste la disponibilità necessaria ad assicurare la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Boccaccini Gianluca

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Bernardini Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Scuderini Venanzio

---

Il sottoscritto attesta che copia della presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 06-04-21 e che vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Li 06-04-21

L'INCARICATO  
F.to

---

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari data 06-04-21 con nota prot.n. 3142 ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267/2000.

Li

L'INCARICATO  
F.to

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li,

Il Responsabile